

Formazione 4.0: credito d'imposta 2022 elevato fino al 70 per cento

Il credito d'imposta formazione 4.0 è una misura agevolativa, introdotta dall'[articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017](#), destinata alle imprese che scelgono di investire nella **formazione del proprio personale dipendente**, con particolare riferimento alle materie aventi ad oggetto le c. d. "tecnologie abilitanti" per il **processo di trasformazione tecnologica e digitale** previsto dal "Piano Nazionale Impresa 4.0".

L'intervento si affianca ai crediti d'imposta per l'acquisto di **beni strumentali materiali ed immateriali 4.0**, quest'anno previsti rispettivamente nella misura del 40 e 50 per cento.

In altri termini, chi investe in beni strumentali 4.0 potrebbe avere anche la necessità di **formare il proprio organico interno al fine di acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0**, quali *big data* e analisi dei dati, *cloud*, *fog computing*, *cyber security*, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, **internet delle cose** e delle **macchine** e **integrazione digitale dei processi aziendali**.

La misura è stata **oggetto di diverse modifiche**, ultima delle quali ad opera dell'**articolo 22 L. 91/2022** di conversione del D.L. 50/2022 (G.U n. 164 del 15.07.2022) che, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle **piccole e medie imprese**, ha **previsto l'incremento delle aliquote del credito di imposta per la formazione 4.0** come segue:

- **dal 50 al 70 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate da formatori esterni qualificati** (individuati con apposito decreto del Mise) e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano **appositamente certificati**;
- **dal 40 al 50 per cento delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese**, nel rispetto delle **medesime condizioni di cui sopra**.

In relazione ai progetti di formazione **avviati successivamente al 18 maggio 2022** – data di entrata in vigore del D.L. 50/2022 – la **maggiorazione** del credito d'imposta formazione 4.0 trova applicazione **solo nel caso in cui le attività formative siano erogate da soggetti qualificati esterni all'impresa**.

A tal fine, si considerano **soggetti qualificati**, oltre ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 6, D.M. 04.05.2018, così come integrato dall'[articolo 1, comma 213, L. 160/2019](#) anche:

- i **centri di competenza ad alta specializzazione** di cui all'[articolo 1, comma 115, L. 232/2016](#) e
- gli **European Digital Innovation Hubs** selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione europea c/2021/7911 e definiti dall'articolo 16 Regolamento Ue 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il **Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027**.

L'applicazione della maggiorazione è **subordinata al previo accertamento del livello di competenze sia di base e sia specifiche** dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali.

L'**accertamento iniziale del livello di competenze** di ciascun singolo dipendente avviene attraverso la somministrazione, su **apposita piattaforma informatica**, di un **questionario standardizzato**, secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico.

Sulla base del **livello di competenze di base e specifiche** accertato e in funzione delle esigenze dell'impresa di appartenenza, il soggetto formatore stabilisce il **contenuto** e la **durata delle attività formative di base e specifiche** del progetto **più adeguate alla singola impresa e ai destinatari**, applicando i moduli e i sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti che saranno indicati con il citato decreto direttoriale.

Sul punto si segnala che, per l'applicazione della maggiorazione della misura del credito d'imposta, le attività formative di base e specifiche devono avere **una durata complessiva non inferiore a 24 ore**.

Fermi restando gli **obblighi documentali e dichiarativi** previsti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 7 D.M. 04.05.2018, l'applicazione del credito d'imposta formazione 4.0 "maggiorato" è inoltre **subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso**, da svolgersi secondo i criteri e le modalità indicate nello stesso decreto direttoriale, e al rilascio da parte del soggetto formatore di un **apposito attestato che certifichi** l'acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie oggetto del corso di formazione.

Il credito in argomento resta invece pari al **30 per cento** delle spese ammissibili per le **grandi imprese** nel limite **massimo annuale di 250.000 euro**.

Per quanto riguarda, invece, i progetti di formazione avviati **successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022** che **non soddisfino le condizioni previste dall'[articolo 22, comma 1](#)**, del citato decreto (ad esempio, in caso di **formazione interna "non qualificata"**), le misure del credito d'imposta **scendono al 40 per cento (piccole imprese) e al 35 per cento (medie imprese)**.

La misura del credito d'imposta è infine **aumentata per tutte le imprese**, fermo restando i limiti massimi annuali, **al 60 per cento** nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile **rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17.10.2017.

Villani Rag Savino